



**Consiglio Comunale**  
**Deliberazione N° 7 del 28/03/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove, e questo giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 21:00 si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 21/03/2019 - Prot. 5522, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PICCINI MARCO	X	
2	FRANCIONI SANDRO	X		11	VETTORI MARTINA	X	
3	DESII FRANCESCO	X		12	ROSSI LUCA		X
4	MANCINI DANIELE	X		13	ROVAI LUCA		X
5	ROVAI IRENE	X		14	POLVERINI FRANCESCO	X	
6	TOMBELLI TANIA	X		15	PALANTI MATTEO		X
7	CORRADINI SIMONE		X	16	MADIA GIUSEPPE		X
8	ROSSI FEDERICO		X	17	BAGNAI DANIELE	X	
9	TOMBELLI MAURA	X					
						11	6

**PRESIEDE** l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

**PARTECIPA** Segretario Generale del Comune - **d.ssa Roberta Gigoni**, incaricato della redazione del verbale.

**Scrutatori i consiglieri** : **PICCINI MARCO, POLVERINI FRANCESCO, BAGNAI DANIELE**

**Assessori Esterni** che partecipano all'adunanza : **CHITI MARINELLA, NESI LORENZO, VIVIANI AGLAIA, FOCARDI SIMONE**

**IL PRESIDENTE**, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2019" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;

<<Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'articolo 1, comma 704, della sopracitata legge ha abrogato, con la stessa decorrenza, la TARES di cui all'articolo 14 del DL 201/2011;

Richiamato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale IUC approvato approvato con proprio atto n. 5 del 28/03/2018 con particolare riferimento alla parte riguardante la TARI;

Considerato che:

- 1) Ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- 2) Ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2019 (proroga prevista dal comma 1093 dell'articolo 1 della legge 145/2018), l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- 3) Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa;
- 4) Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- 5) Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- 6) Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto, altresì, che con Decreto del Ministero degli Interni del 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli enti locali ;

Dato atto che in questa stessa seduta è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 redatto da ATO Toscana Centro, al fine di determinare i servizi base e servizi accessori e la tariffa di riferimento della TARI, con i criteri determinati dal DPR 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che la copertura integrale dell'ammontare dei costi per l'anno 2019 di cui al Piano Economico Finanziario sopra richiamato, deve essere garantita dal gettito del tributo TARI al netto delle riduzioni come previste dal regolamento;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze con atto n. 114 del 19/12/2018 nella percentuale del 5% da applicare al totale del tributo dovuto;

Considerato:

- che il Piano Economico Finanziario 2019 non comporta scostamenti a livello tariffario rispetto al Piano Finanziario dell'anno 2018;
- che il costo dei servizi definiti "accessori" sono stati calcolati su base presuntiva e saranno soggetti a revisione a consuntivo così come previsto nella deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2019 di ATO n. 4 del 14/02/2019 e nei suoi allegati;
- che si rende opportuno mantenere invariato per l'anno 2019 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile, confermando le tariffe TARI già in vigore per l'anno 2018;

Considerato inoltre opportuno procedere a definire il piano delle riscossioni per l'anno 2019 che avverrà in numero tre rate con la seguente ripartizione:

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 31.05.2019;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/07/2019;
- terza rata di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/11/2019;
- le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate, verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente
- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2019 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
- tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del DL 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D.Lgs n. 446/1997;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

propone

1) di confermare, per i motivi meglio descritti in narrativa, per l'anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI come indicate nel prospetto **allegato A)** unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse sono invariate rispetto al 2018;

2) di confermare le seguenti percentuali riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI:

#### **Riduzione per le utenze domestiche**

(Art. 26 comma 1 e comma 2 del Regolamento comunale IUC)

##### **comma 1**

Nella modulazione della tariffa è stata applicata una riduzione per la raccolta differenziata, sia nella parte fissa che nella parte variabile della stessa, del 8,1%, così come previsto dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013.

##### **comma 2**

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio).

a. da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;

b. fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2019 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

#### **Riduzione per le utenze non domestiche**

(Art. 28 del Regolamento Comunale IUC)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati

avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 28 del Regolamento Comunale IUC, per l'anno 2019 ammonta ad € 0,208/kg

#### Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

(Art. 28 bis del Regolamento Comunale IUC)

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi dell'art. 28-bis comma 3 del Regolamento per la disciplina della IUC, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per una percentuale del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

La percentuale è del 100% e il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2019 ammonta ad € 0,208/kg.

3) di stabilire il piano delle riscossioni per l'anno 2019 che avverrà in numero tre rate con la seguente ripartizione:

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 31.05.2019;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/07/2019;
- terza rata di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/11/2019;
- le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate, verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente
- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2019 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
- tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

4) di confermare le seguenti agevolazioni ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento IUC:

- 1) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00;
- 2) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di ogni anno;

5) di dare atto che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n.

- 158/99 e che, per esercizio 2019, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
  - 7) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura la integrale copertura dei costi di gestione previsti nel Piano Finanziario 2019;
  - 8) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica;
  - 9) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
  - 10) al fine di accelerare i tempi di pubblicazione sull'apposito sito Ministeriale, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. >>

*Udita la discussione come da verbale della seduta:*

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 9

Contrari n. 2 (Gruppo Misto, Insieme per Montelupo)

#### DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE;
2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
  - entro 60 giorni al TAR;
  - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

Paolo Mascetti

d.ssa Roberta Gigoni



Allegato alla Proposta di Consiglio Comunale N° 7/2019

**OGGETTO :** APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE RELATIVE  
ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2019

**SERVIZIO GESTIONE RISORSE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montelupo Fiorentino, lì 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio  
MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC  
S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*



Allegato alla Proposta di Consiglio Comunale N° 7/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE RELATIVE  
ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2019

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Montelupo Fiorentino, li 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio  
MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC  
S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28/03/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE RELATIVE  
ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2019**

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 16/04/2019 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune al numero 535 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Montelupo Fiorentino, 16/04/2019

**IL RESPONSABILE INCARICATO**  
**SCALI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

